

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
88/C 18/01	ECU.....	1
88/C 18/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
88/C 18/03	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	2
88/C 18/04	Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17/62 relativa alla notifica n. IV/31.028; EMC/DSM (LVM)	3
	Corte di giustizia	
88/C 18/05	Sentenza della Corte (seconda sezione) del 17 dicembre 1987 nel procedimento 422/85 (domanda di pronuncia pregiudiziale del pretore di Montagnana): Procedimento penale contro Graziano Mattiazzo (<i>Interpretazione di una direttiva — Nozione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di un pubblico servizio</i>)	5
88/C 18/06	Sentenza della Corte del 17 dicembre 1987 nel procedimento 88/86 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Bovo Tours B.V. ed altri contro Ministero dei trasporti e delle acque pubbliche e altri (<i>Interpretazione degli articoli 8, 13, paragrafo 1 e 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72 — Trasporto con autobus</i>)	5
88/C 18/07	Causa 371/87: Ricorso del sig. Nicolas Progoulis contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 dicembre 1987	6
88/C 18/08	Causa 372/87: Ricorso del sig. Nicolas Progoulis contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 dicembre 1987	6
88/C 18/09	Cancellazione dal ruolo della causa 5/87	7
	II Atti preparatori	
	Commissione	
88/C 18/10	Proposta di direttiva del Consiglio concernente i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione nella Comunità e all'importazione dai paesi terzi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g	8

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

22 gennaio 1988

(88/C 18/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,1887	Peseta spagnola	139,707
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,3154	Scudo portoghese	168,585
Marco tedesco	2,06680	Dollaro USA	1,23635
Fiorino olandese	2,32198	Franco svizzero	1,67463
Sterlina inglese	0,693214	Corona svedese	7,42303
Corona danese	7,93550	Corona norvegese	7,85761
Franco francese	6,96558	Dollaro canadese	1,58290
Lira italiana	1518,23	Scellino austriaco	14,5296
Sterlina irlandese	0,777284	Marco finlandese	5,02204
Dracma greca	164,620	Yen giapponese	157,820
		Dollaro australiano	1,73037
		Dollaro neozelandese	1,85498

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(88/C 18/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 2497/87 della Commissione, del 18 agosto 1987, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 232 del 19. 8. 1987, pag. 9)	21. 1. 1988	117,50 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1372/87 della Commissione, del 19 maggio 1987, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 130 del 20. 5. 1987, pag. 12)	21. 1. 1988	119,85 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1983/87 della Commissione, del 6 luglio 1987, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 9)	21. 1. 1988	133,45 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2846/87 della Commissione, del 24 settembre 1987 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 25. 9. 1987, pag. 10)	21. 1. 1988	299,49 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3308/87 della Commissione, del 3 novembre 1987, relativo ad una misura particolare d'intervento per il granturco in Spagna (GU n. L 313 del 4. 11. 1987, pag. 16)	21. 1. 1988	130,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3208/87 della Commissione, del 27 ottobre 1987, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 306 del 28. 10. 1987, pag. 15)	21. 1. 1988	119,45 ECU/t

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(88/C 18/03)

La Commissione, con decisione C(88) 138 del 19 gennaio 1988, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto dalla Repubblica francese in vista d'essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice NC 8527 originari di Giappone, Corea del Sud e Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La Commissione, con decisione C(88) 139 del 19 gennaio 1988, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario gli ombrelli (da pioggia e da sole) compresi gli ombrelli-basone, codice NC 6601 originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 luglio 1988.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel.: 02/235 23 64.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17/62 relativa alla notifica n. IV/31.028; EMC/DSM (LVM)

(88/C 18/04)

1. Il 1° settembre 1983 Naamloze Vennootschap DSM, la cui sede principale è ubicata a Heerlen, Paesi Bassi, e EMC Belgique SA, avente la sede principale a Bruxelles, Belgio, hanno chiesto alla Commissione, in conformità con gli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, un'attestazione negativa o, in alternativa, un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE per gli accordi intesi alla ristrutturazione delle loro attività nel settore del cloruro di vinile monomero e del cloruro di polivinile nel quadro della Limburgse Vinyl Maatschappij NV/SA (LVM).

2. I prodotti

Il cloruro di polivinile («PVC») è fabbricato a partire dal cloro e dall'etilene ottenuti per frazionamento della nafta; la loro trasformazione, tramite il prodotto intermedio dicloruro di etilene («EDC») dà il cloruro di vinile monomero («VCM») che a sua volta è usato principalmente nella produzione del PVC. Il mercato del PVC in genere è rappresentato per circa l'80 % dal PVC sospensione.

3. Le imprese

DSM è un gruppo olandese di imprese, operante soprattutto nel settore della chimica di base, che fabbrica tra l'altro vari prodotti termoplastici quali PVC, LDPE, HDPE, PP, ABS e EPDM. Nel 1986 il PVC incideva per il 2 % sul fatturato complessivo del gruppo.

EMC è un gruppo francese di imprese, operante soprattutto nei settori minerario (potassio) e della chimica di base, che produce tra l'altro cloro e una sola resina termoplastica, il PVC, prodotti che nel 1985 hanno inciso per il 5 % sul fatturato complessivo del gruppo.

La collaborazione tra DSM e EMC risale al 1969 quando esse hanno costituito l'impresa comune LVM cui era affidata la gestione di un impianto di produzione di VCM a Tessenderlo in Belgio.

EMC si era impegnata a fornire a LVM il cloro e DSM ad approvvigionare LVM di etilene. LVM trasformava queste materie in VCM che a sua volta era trasformato in PVC ad opera di EMC nel suo stabilimento di Mazin-garbe in Francia e ad opera di DSM nel suo stabilimento di Beek nei Paesi Bassi. La commercializzazione e la vendita erano condotte autonomamente da DSM e da EMC.

4. Gli accordi

Gli accordi notificati nel 1983 riguardavano il coordinamento completo di tutte le attività nel settore PVC tramite LVM cui a decorrere dal 1° gennaio 1983 doveva fare capo la ricerca applicata e di base, la produzione, la commercializzazione, nonché la vendita. Gli stabilimenti esistenti di produzione del VCM e del PVC erano mantenuti, ma il coordinamento della produzione passava a LVM che subappaltava la produzione a DSM e a EMC.

LVM inoltre si occupava della gestione, del controllo e della distribuzione materiale del PVC. I risultati della ricerca condotta dalle società madri per LVM dovevano appartenere a LVM. Dal 1984 le vendite sono passate attraverso le società commerciali di LVM operanti in Germania, Italia, Francia, Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi.

Gli accordi precisano che EMC Belgique metterà a disposizione di LVM una certa capacità di equivalente cloro, cioè la capacità complessiva del suo stabilimento di produzione di cloro più una certa quantità di equivalente cloro.

DSM si impegna a mettere a disposizione di LVM una certa capacità di etilene che non sarà disponibile per fornire terzi a meno che non rimanga in parte inutilizzata.

Gli accordi, entrati in applicazione dal 1° gennaio 1983, prevedono una durata minima della cooperazione fino al 1° gennaio 1989. LVM ha acquistato una partecipazione di maggioranza in imprese che lavorano il PVC, ad esempio in Sotra SA (Francia) e in Plastival SA (Francia).

5. Il mercato del PVC

La quota di mercato complessiva delle parti è notevole in Francia, nei Paesi Bassi e in Belgio. Tuttavia LVM rimane direttamente concorrente con altri grandi produttori, specie con Atochem in Francia, Rovin nei Paesi Bassi e Solvay in Belgio.

Sul mercato comunitario, per quanto riguarda la capacità, LVM si situa dopo ENI/ICI (nei cui confronti la Commissione ha comunicato l'intenzione di concedere un'esenzione; vedi GU n. 217 del 15 agosto 1987, pagina 2), Solvay e Atochem e prima di Rovin (nei cui confronti al Commissione ha espresso un parere favorevole mediante invio di una lettera amministrativa; vedi 14ª Relazione sulla politica di concorrenza, 1987, paragrafo 85).

6. Vantaggi della cooperazione

Secondo le parti, il coordinamento delle loro attività nel settore VCM e PVC nel quadro di LVM consente una migliore utilizzazione delle capacità grazie a maggiori economie di scala, ampliamento della gamma dei prodotti per effetto della specializzazione, miglioramento delle qualità dei prodotti, sfruttamento più efficace delle installazioni di R & S per sviluppare nuove resine PVC e aumento delle vendite. La possibilità di sviluppare nuove resine in futuro è considerata da LVM un elemento di particolare rilievo tra i vantaggi derivanti dall'impresa comune.

Mentre prima di procedere al coordinamento, DSM era integrata solo per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'etilene e EMC solo per quello del cloro, gli accordi comportano quel grado di integrazione verticale necessa-

rio a rendere competitiva LVM rispetto a produttori di dimensioni notevolmente maggiori. Secondo le parti anche gli utilizzatori fruiranno di tali vantaggi vista la vivacissima concorrenza.

Sulla base dei fatti e degli argomenti addotti dalla parti, la Commissione propone di esprimere parere favorevole sugli accordi notificati. La procedura può essere chiusa con l'invio di una lettera amministrativa della Direzione generale della Concorrenza (comfort letter). La Commissione invita pertanto i terzi interessati a trasmetterle le

loro osservazioni al riguardo nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo, menzionando il riferimento IV/31.028 — EMC/DSM:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
Direzione pratiche restrittive, abusi di posizione dominante e altre distorsioni di concorrenza II
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 17 dicembre 1987

nel procedimento 422/85 (domanda di pronunzia pregiudiziale del pretore di Montagnana): Procedimento penale contro Graziano Mattiazzo (1)

(Interpretazione di una direttiva — Nozione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di un pubblico servizio)

(88/C 18/05)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento 422/85, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal pretore di Montagnana nel procedimento penale dinanzi a questi pendente a carico di Graziano Mattiazzo, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322, pag. 30), la Corte (seconda sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di sezione; K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini; cancelliere: P. Heim, ha pronunziato, il 17 dicembre 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva 77/780/CEE lascia agli Stati membri la piena competenza a disciplinare lo status giuridico degli enti creditizi. Né le disposizioni, né l'obiettivo della citata direttiva si oppongono a che sia conferita ai dipendenti degli enti creditizi la qualità di «pubblico ufficiale» o di «persona incaricata di un pubblico servizio» ai fini dell'applicazione del diritto penale di uno Stato membro.

(1) GU n. C 355 del 31. 12. 1985.

SENTENZA DELLA CORTE

del 17 dicembre 1987

nel procedimento 88/86 (domanda di pronunzia pregiudiziale del College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Bovo Tours B.V. ed altri contro Ministero dei trasporti e delle acque pubbliche e altri (1)

(Interpretazione degli articoli 8, 13, paragrafo 1 e 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72 — Trasporto con autobus)

(88/C 18/06)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 88/86, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente fra la Bovo Tours B.V., con sede in Roelofarendsveen, e la Van Nood Touringcars B.V., con sede in Amsterdam e il Ministero dei trasporti e delle acque pubbliche, la Commissie Vervoervergunningen, con sede all'Aia, e la ditta Autobusonderneming SNEL e Co. B.V., con sede in Rotterdam, chiamata in causa come terzo, domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 517/72/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L 67, pag. 19), da ultimo modificato con regolamento (CEE) n. 1301/78, del 12 giugno 1978, (GU n. L 158, pag. 1), la Corte, composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente; J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione; T. Koopmans, U. Everling, R. Joliet e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunziato, il 17 dicembre 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 517/72, va interpretato nel senso che le decisioni in merito alle domande di istituzione di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato effettuato con autocorriera o autobus fra gli Stati membri costituiscono decisioni nazionali.
2. Una normativa nazionale che disponga la pubblicazione delle domande di istituzione di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato effettuato con autocorriera e con autobus e che permetta agli interessati di presentare osservazioni nel termine di 30 giorni prima dell'adozione di una decisione in merito da dette domande,

(1) GU n. C 121 del 21. 5. 1986.

soddisfa all'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 517/72.

3. La nozione di «servizi esistenti di trasporto di persone», di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 517/72, comprende tutte le forme e modalità di trasporto, in particolare gli altri servizi regolari con autobus su di un itinerario parzialmente diverso o con altro mezzo di traversata marittima, nonché il servizio ferroviario di trasporto di persone.

Ricorso del sig. Nicolas Progoulis contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 dicembre 1987

(Causa 371/87)

(88/C 18/07)

Il 15 dicembre 1987, il sig. Nicolas Progoulis, residente in Bruxelles, con gli avv. P. H. Delvaux e D. Lagasse, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- b) di conseguenza:
 1. annullare la decisione della Commissione 12 marzo 1987, che respinge parzialmente la domanda presentata dal ricorrente il 18 agosto 1986;
 2. annullare la decisione della Commissione 16 settembre 1987, notificata al ricorrente il 18 settembre 1987, che respinge il reclamo del 19 maggio 1987;
 3. condannare la Commissione a pagare al ricorrente un acconto di 1 FB quale risarcimento del danno morale subito;
 4. condannarla altresì ad allegare una copia del presente ricorso a tutti i rendiconti delle missioni cui il ricorrente ha partecipato e che si trovano presso la Corte dei conti;
 5. condannare la Commissione alle spese a norma dell'articolo 69, paragrafo 2 del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute per la causa a norma dell'articolo 73, lettera b) di detto regolamento.

Mezzi e principali argomenti dedotti

1. Trasgressione dell'articolo 24, primo e secondo comma dello statuto del personale, nonché dell'obbligo di assistenza tratto dalla giurisprudenza della Corte.

La Commissione non è infatti intervenuta con la rapidità, la sollecitudine e l'energia necessaria per provare i fatti e adottare i provvedimenti atti non soltanto a ricostruire la completa verità circa i progetti agricoli che il ricorrente ha controllato sul posto quale relatore del FEAOG, ma altresì a tutelare il ricorrente dalle conseguenze che potevano risultare dall'abuso che è stato fatto del suo nome nei rapporti relativi a detti progetti.

2. Trasgressione dell'articolo 24 del precitato statuto, in particolare del secondo comma, e dell'obbligo di risarcimento che incombe alle Comunità nei confronti dei dipendenti vittime di atti colpevoli di altri dipendenti.

Indipendentemente dall'esito amministrativo del caso di specie, il ricorrente, che ha subito un danno morale valutato provvisoriamente a 1 FB, ha diritto a risarcimento.

Ricorso del sig. Nicolas Progoulis contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 dicembre 1987

(Causa 372/87)

(88/C 18/08)

Il 15 dicembre 1987, il sig. Nicolas Progoulis, residente in Bruxelles, con gli avv. P. H. Delvaux e D. Lagasse, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- b) di conseguenza:
 1. annullare la decisione implicita di rigetto della Commissione della sua domanda 17 dicembre 1987 nonché l'annullamento della risposta 24 settembre 1987 della Commissione al suo reclamo del 19 maggio 1987;
 2. condannare la Commissione a pagare al ricorrente un acconto di 1 FB quale risarcimento del danno morale subito;
 3. condannarla altresì ad allegare una copia del presente ricorso a tutti i rendiconti delle missioni cui il ricorrente ha partecipato e che si trovano presso la Corte dei conti;
 4. condannare la Commissione alle spese a norma dell'articolo 69, paragrafo 2 del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute per la causa,

ed in particolare alle spese per elezione di domicilio, di viaggio e di soggiorno e gli onorari di avvocato, a norma dell'articolo 73, lettera b) del medesimo regolamento.

Mezzi e principali argomenti dedotti

I mezzi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa 371/87.

Cancellazione dal ruolo della causa 5/87 ⁽¹⁾

(88/C 18/09)

Con ordinanza 8 dicembre 1987 la Corte di giustizia delle Comunità europee (quarta sezione) ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 5/87: Rolf Möhler contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 26 del 4. 2. 1987.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione nella Comunità e all'importazione dai paesi terzi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g

*COM(87) 658 def.**(Presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1987)**(88/C 18/10)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere dal Comitato economico e sociale,

considerando che, ai fini di un armonico funzionamento del mercato comune e più particolarmente delle organizzazioni comuni dei mercati nel settore delle carni, è opportuno che la commercializzazione delle carni macinate e delle carni in pezzi di meno di 100 g non sia più ostacolata da disparità fra gli Stati membri in materia di disposizioni sanitarie; che ciò consentirà una migliore armonizzazione della produzione e una parità delle condizioni di concorrenza, garantendo al consumatore un prodotto di qualità;

considerando che, per garantire la libera circolazione nella Comunità ed evitare distorsioni di concorrenza, nonché per assicurare una protezione sanitaria uniforme ai consumatori, è opportuno, nel quadro del mercato interno, estendere gradualmente le regole di produzione e di commercializzazione all'insieme della produzione comunitaria;

considerando che è opportuno prevedere un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi;

considerando che è opportuno fissare le disposizioni sanitarie relative alla preparazione, all'imballaggio, al magazzinaggio e al trasporto delle carni macinate e delle carni in pezzi di meno di 100 g; che è altresì opportuno fissare i requisiti sanitari cui devono soddisfare tali carni;

considerando che la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/587/CEE⁽²⁾, ha armonizzato le norme sanitarie per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche;

considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁴⁾, ha armonizzato le norme sanitarie per quanto riguarda gli scambi intracomunitari dei prodotti a base di carne;

considerando che è opportuno basarsi sulle direttive vigenti per fissare le norme relative alle carni destinate ad essere utilizzate come materia prima e al riconoscimento degli stabilimenti; che inoltre alcune disposizioni della direttiva 64/433/CEE concernenti gli scambi intracomunitari possono essere applicate agli scambi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g;

considerando che la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE⁽⁶⁾, ha armonizzato, in particolare, le norme sanitarie per quanto riguarda le importazioni di carni da paesi terzi; che è opportuno basarsi sulla direttiva 72/462/CEE per fissare le norme relative alle carni destinate ad essere utilizzate come materia prima e al riconoscimento degli stabilimenti; che inoltre alcune disposizioni di detta direttiva possono essere applicate alle importazioni di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g;

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

considerando che le carni macinate e le carni in pezzi di meno di 100 g che non sono oggetto di operazioni commerciali o preparate al momento per il consumatore devono essere escluse dal campo d'applicazione della direttiva;

considerando che è opportuno lasciare alla Commissione il compito di adottare alcune misure d'applicazione della presente direttiva; che, a tal fine, è opportuno prevedere procedure che instaurino una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in sede di comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa le disposizioni concernenti i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione e alle importazioni in provenienza da paesi terzi, di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) alle carni macinate e alle carni in pezzi di meno di 100 g preparate al momento per il consumatore;
- b) nella misura in cui siano applicabili le norme concernenti gli scambi intracomunitari, alle carni macinate e alle carni in pezzi di meno di 100 g:
 - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché non siano ulteriormente utilizzate per scopi commerciali;
 - che sono oggetto di piccole spedizioni a privati, purché si tratti di spedizioni non aventi carattere commerciale;
 - che si trovano, per l'approvvigionamento del personale e dei passeggeri, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano collegamenti commerciali tra gli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

- 1) sono applicabili le definizioni che figurano all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE.
- 2) si intende per:
 - a) «*carni macinate*», le carni fresche ottenute da muscoli dello scheletro, che sono state sminuzzate meccanicamente in piccoli frammenti e alle quali sono stati eventualmente aggiunti dei condimenti;

- b) «*carni in pezzi di meno di 100 g*», le carni fresche ottenute da muscoli dello scheletro, che sono state tagliate manualmente o meccanicamente in pezzi di meno di 100 g e alle quali sono stati eventualmente aggiunti dei condimenti;
- c) «*servizio ufficiale*», il servizio veterinario o qualunque altro servizio di livello equivalente designato dallo Stato membro interessato per garantire il controllo dell'applicazione della presente direttiva.

CAPITOLO I

Regole relative agli scambi intracomunitari

Articolo 3

Ciascuno Stato membro provvede a che le carni definite all'articolo 2, punto 2, siano spedite dal suo territorio verso quello di un altro Stato membro solo se rispondenti alle condizioni che seguono:

- 1) devono essere state preparate con carni fresche:
 - a) conformi alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE e provenienti dallo Stato membro in cui è stata effettuata la preparazione o di qualsiasi altro Stato membro;
 - b) conformi alle disposizioni della direttiva 72/462/CEE e provenienti da un paese terzo sia direttamente sia tramite un altro Stato membro.
- 2) devono essere state preparate:
 - a) sia in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente all'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE;
 - b) sia in uno stabilimento riconosciuto e controllato conformemente all'articolo 6 della direttiva 77/99/CEE.
- 3) in aggiunta al paragrafo 2 e ai fini della presente direttiva, esse devono essere state preparate in uno stabilimento:
 - a) conforme alle disposizioni previste nell'allegato, capitolo I;
 - b) che figura su un elenco compilato conformemente all'articolo 4.
- 4) devono essere state preparate, imballate e immagazzinate conformemente alle disposizioni previste in allegato, capitoli II e III.
- 5) devono essere state controllate conformemente alle disposizioni previste in allegato, capitoli IV e V.
- 6) devono essere bollate conformemente alle disposizioni previste in allegato, capitolo VI.
- 7) devono essere trasportate conformemente alle disposizioni previste in allegato, capitolo VII.

- 8) durante il trasporto verso il paese destinatario, esse devono essere accompagnate da un titolo di salubrità conforme al modello previsto in allegato, capitolo VIII.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro designa con l'indicazione «Riconosciuto — direttiva . . . » gli stabilimenti che rispondono alle condizioni della presente direttiva e figurano sugli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 6 della direttiva 77/99/CEE. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro fa figurare l'indicazione specifica di cui al paragrafo 1 soltanto se è in grado di accertare che lo stabilimento soddisfa le condizioni della presente direttiva. Se tali condizioni cessano di essere soddisfatte, lo Stato membro revoca l'indicazione specifica.

3. Lo Stato membro considerato tiene conto delle conclusioni di un eventuale controllo effettuato conformemente all'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE. Gli altri Stati membri e la Commissione sono informati della revoca dell'indicazione specifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni che figurano all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 77/99/CEE, l'ispezione e il controllo degli stabilimenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono effettuati dal servizio ufficiale.

2. Il personale del servizio ufficiale può essere assistito da personale appositamente formato. Il personale del servizio ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutte le parti degli stabilimenti in cui si effettua la preparazione delle carni definite all'articolo 2, punto 2, per accertare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 6

1. Le disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 64/433/CEE sono applicabili in caso di controversia relativa al rispetto, in uno stabilimento, delle condizioni previste dalla presente direttiva.

2. Le disposizioni previste all'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE sono applicabili ai controlli in loco necessari all'applicazione uniforme della presente direttiva.

3. Le disposizioni previste agli articoli 10 e 11 della direttiva 64/433/CEE sono applicabili agli scambi di carni definite all'articolo 2, punto 2 della presente direttiva.

Articolo 7

La direttiva 64/433/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 5, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:
«b) carni separate meccanicamente».
- 2) All'articolo 5, la lettera l) è soppressa.
- 3) All'articolo 6, paragrafo 1, il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii) le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera b) e lettere da i) a k)».

Articolo 8

Gli scambi delle carni definite all'articolo 2, punto 2 sono soggetti alle regole di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi di carni fresche.

CAPITOLO II

Estensione delle norme comunitarie all'insieme della produzione nazionale

Articolo 9

Dal 1° gennaio 1990 gli Stati membri provvedono a che le carni definite all'articolo 2, punto 2 destinate ad essere commercializzate soltanto sul mercato nazionale siano:

- 1) preparate, imballate ed immagazzinate conformemente alle disposizioni previste in allegato, capitoli II e III;
- 2) controllate conformemente alle disposizioni previste in allegato, capitoli IV e V.
- 3) trasportate conformemente alle disposizioni previste in allegato, capitolo VII.

Articolo 10

Dal 1° gennaio 1992, fatte salve le regolamentazioni orizzontali comunitarie adottate per l'instaurazione del mercato interno, la commercializzazione delle carni definite all'articolo 2, punto 2 si deve effettuare conformemente alle disposizioni del capitolo I.

CAPITOLO III

Importazioni da paesi terzi

Articolo 11

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione da un paese terzo delle carni definite all'articolo 2, punto 2 solo se soddisfano i requisiti sanitari e di polizia sanitaria adottati dalla Commissione conformemente alle procedure previste all'articolo 15.

2. In sede di adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto delle garanzie fornite dal paese terzo, in particolare per quanto riguarda l'origine delle carni destinate alla preparazione delle carni definite all'articolo 2, punto 2 e, per ciascun caso particolare, del rispetto delle disposizioni figuranti in allegato.

Articolo 12

1. Le disposizioni previste all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE sono applicabili ai controlli in loco necessari all'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Le disposizioni previste dagli articoli da 23 a 28 della direttiva 72/462/CEE sono applicabili alle importazioni delle carni definite all'articolo 2, punto 2.

Articolo 13

La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 20, il testo della lettera i) è sostituito dal seguente testo:

«i) carni separate meccanicamente».

2) All'articolo 20, il testo della lettera j) è sostituito dal seguente testo:

«j) carni macinate, carni fresche sminuzzate in modo analogo e carni fresche in pezzi di meno di 100 g, diverse da quelle autorizzate conformemente all'articolo 12 della direttiva 88/.../CEE (concernente i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione da paesi terzi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g) (*)».

(*) GU n. L...»

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 14

L'allegato della presente direttiva è modificato dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 15, in particolare ai fini di un adeguamento all'evoluzione tecnologica.

Articolo 15

1. In caso di applicazione della procedura definita al presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968,

appreso denominato «il comitato», è immediatamente consultato dal suo presidente sia per iniziativa del medesimo sia su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime un parere su tali misure entro il termine di due giorni, pronunciandosi a maggioranza di 54 voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne dà immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se le misure non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata.

Se, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato consultato, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e ne dà immediata applicazione.

Articolo 16

Fatta salva la normativa comunitaria in vigore concernente gli additivi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari, l'utilizzazione di additivi per le carni definite all'articolo 2, punto 2 e le relative modalità restano soggette alla normativa nazionale fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 17

Fino all'entrata in vigore delle eventuali disposizioni comunitarie, la presente direttiva non incide sulle disposizioni degli Stati membri concernenti il trattamento delle carni definite all'articolo 2, punto 2 mediante radiazioni ionizzanti o ultraviolette.

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

CAPITOLO I

CONDIZIONI SPECIALI DI RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DELLE CARNI DEFINITE ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

- 1 Indipendentemente dalle condizioni stabilite, rispettivamente, nell'allegato I, capitolo II della direttiva 64/433/CEE e nell'allegato A, capitolo I della direttiva 77/99/CEE, gli stabilimenti di produzione delle carni definite all'articolo 2, paragrafo 2 devono comprendere almeno
 - a) un locale per le operazioni di sezionamento, macinazione e condizionamento. Il locale dev'essere dotato di un termometro o di un teletermometro con dispositivo di registrazione e la temperatura non deve superare + 12 °C. Tuttavia, nel caso in cui le carni macinate non siano ottenute mediante un procedimento meccanico a ciclo continuo chiuso fino al condizionamento, la temperatura del locale non deve superare + 7 °C,
 - b) un locale per l'imballaggio, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, capitolo I e capitolo XI, punto 62 della direttiva 64/433/CEE,
 - c) un locale per la conservazione di condimenti,
 - d) impianti frigoriferi che consentano il rispetto delle temperature previste dalla presente direttiva
- 2 Le regole previste al capitolo IV dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE sono applicabili per quanto riguarda l'igiene del personale, dei locali e del materiale degli stabilimenti

CAPITOLO II

CONDIZIONI PER LA PRODUZIONE DELLE CARNI IN PEZZI DI MENO DI 100 G

- 3 Prima del sezionamento, le carni in pezzi di meno di 100 g sono esaminate, al fine di individuare un'eventuale contaminazione. Tutte le parti contaminate vengono eliminate prima di procedere al sezionamento delle carni.
- 4 Le carni in pezzi di meno di 100 g non possono essere ottenute con parti o residui di mondatura.
- 5 Tutte le operazioni effettuate fra il momento in cui le carni sono introdotte nei locali di cui al capitolo I, punto 1 a) e il momento in cui il prodotto finito è sottoposto al processo di refrigerazione o di congelazione devono essere eseguite al massimo entro un'ora.
- 6 Immediatamente dopo la produzione, le carni in pezzi di meno di 100 g devono essere immagazzinate ad una temperatura non superiore a 3 °C per le carni refrigerate e non superiore a -18 °C per le carni congelate.
- 7 Immediatamente dopo la produzione, le carni in pezzi di meno di 100 g devono essere condizionate e imballate in modo igienico.

CAPITOLO III

CONDIZIONI PER LA PRODUZIONE DI CARNI MACINATE

- 8 Prima del sezionamento, le carni macinate sono esaminate, al fine di individuare un'eventuale contaminazione. Tutte le parti contaminate sono eliminate prima di procedere alla macinazione delle carni.
- 9 Le carni macinate non possono essere ottenute con scarti o residui di mondatura.

10. Tutte le operazioni effettuate fra il momento in cui il prodotto finito è sottoposto al processo di congelazione, devono essere eseguite al massimo entro un'ora. Durante le operazioni di macinatura le carni devono essere mantenute ad una temperatura interna non superiore a + 4 °C.
11. Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate devono essere immagazzinate ad una temperatura non superiore a — 18 °C. Tuttavia, con decisione del servizio ufficiale, le carni macinate possono essere immagazzinate ad una temperatura più elevata.
12. Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate devono essere condizionate ed imballate in modo igienico.

CAPITOLO IV

CONTROLLO DELLE CARNI MACINATE E DELLE CARNI IN PEZZI DI MENO DI 100 G

13. Gli stabilimenti di produzione delle carni definite all'articolo 2, paragrafo 2 sono soggetti a un controllo del servizio ufficiale.
14. Il controllo del servizio ufficiale è articolato nei seguenti compiti:
 - controllo delle entrate di carni fresche;
 - controllo delle uscite delle carni definite all'articolo 2, paragrafo 2;
 - controllo dell'igiene dei locali, degli impianti e delle apparecchiature;
 - esecuzione di prelievi, in particolare di quelli necessari agli esami microbiologici di cui al capitolo V.

CAPITOLO V

ESAMI MICROBIOLOGICI DELLE CARNI MACINATE

15. La preparazione delle carni macinate deve essere controllata mediante esami microbiologici quotidiani effettuati nello stabilimento di produzione.
16. Il campione prelevato per l'analisi dev'essere costituito da cinque unità di 100 g ciascuna. In caso di preparazione di carni macinate in porzioni destinate al consumatore finale, il campione deve essere prelevato dai prodotti condizionati. I campioni devono essere rappresentativi della produzione giornaliera.
17. I campioni devono essere esaminati ogni giorno per i germi aerobici e mesofili e ogni settimana per le salmonelle, gli stafilococchi, gli escherichia coli e gli anaerobii solfito-riduttori.
18. I metodi di analisi sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 15.
19. I valori orientativi per l'interpretazioni dei risultati degli esami microbiologici sono i seguenti:

Germi aerobici mesofili	Escherichia coli	Anaerobii solfito-riduttori	Stafilococchi	Salmonelle
5-10 ⁵ /g	100/g	30/g	100/g	0-25/g

20. I risultati degli esami microbiologici sono messi a disposizione del servizio ufficiale.

CAPITOLO VI

BOLLATURA

- 21 Le carni definite all'articolo 2, paragrafo 2, preparate nei laboratori di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), devono essere contrassegnate sull'imballaggio con il bollo di salubrità dello stabilimento definito nell'allegato I, capitolo X della direttiva 64/433/CEE

Le carni definite all'articolo 2, paragrafo 2, preparate negli stabilimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, devono essere contrassegnate sull'imballaggio con il bollo di salubrità dello stabilimento definito all'allegato A, capitolo VIII della direttiva 77/99/CEE

- 22 Sull'imballaggio devono essere inoltre menzionate
- la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute,
 - la data di preparazione,
 - l'elenco dei condimenti
- 23 Fatte salve le disposizioni dei punti 21 e 22, se la carni definite all'articolo 2, paragrafo 2 sono condizionate in porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore, una riproduzione del bollo di cui al punto 21 deve figurare sul condizionamento o sull'etichetta applicata al medesimo. Il bollo deve recare il numero di riconoscimento dello stabilimento. Le dimensioni previste dalle direttive 64/433/CEE e 77/99/CEE non si applicano alla bollatura di cui al presente punto

CAPITOLO VII

TRASPORTO

- 24 Le carni definite all'articolo 2, paragrafo 2 devono essere spedite in modo che durante il trasporto siano protette dai fattori che possono contaminarle o avere su di esse un effetto nocivo, tenuto conto della durata, delle condizioni e dei mezzi di trasporto. In particolare, i mezzi utilizzati per il trasporto delle carni definite all'articolo 2, paragrafo 2 devono essere attrezzati in modo da garantire che non siano superate le temperature descritte nella presente direttiva

CAPITOLO VIII

FACSIMILE

CERTIFICATO DI SALUBRITÀ

relativo a carni: — macinate

— in pezzi di meno di 100 g ⁽¹⁾ destinate a uno Stato membro della CEENumero ⁽²⁾:

Paese speditore

Servizio ufficiale

Rif.

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di

(specie animale)

Natura dell'imballaggio

Numero di pezzi o di unità d'imballaggio

Data di preparazione

Peso netto

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento dello stabilimento di produzione

.....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da

(luogo di spedizione)

a

(paese e luogo di destinazione)

con il mezzo di trasporto seguente ⁽³⁾

Nome e indirizzo dello speditore

.....

Nome e indirizzo del destinatario

.....

IV. Attestato di salubrità

Il sottoscritto certifica che le carni designate più sopra sono state ottenute nelle condizioni di produzione e di controllo previste dalla direttiva concernente i problemi sanitari relativi alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione da paesi terzi di carni macinate e di carni in pezzi di meno di 100 g.

Fatto a, il

.....

(timbro del servizio ufficiale)

⁽¹⁾ Cancellare l'indicazione che non interessa.⁽²⁾ Facoltativo.⁽³⁾ Per i vagoni e gli automezzi, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei, il numero di volo e per le navi il nome ed eventualmente il numero del container.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TARIC — VOL. I + II

Che cosa è la TARIC?

- La nomenclatura combinata (NC), che costituisce la base della TARIC, è il risultato di una fusione dei regolamenti annuali che modificano la tariffa doganale comune (TDC) (regolamento (CEE) n. 950/68) con la nomenclatura sulle merci per le statistiche del commercio esterno della Comunità e le statistiche del commercio fra gli Stati membri (Nimexe) (regolamento (CEE) n. 1445/72).
- La TARIC comprende inoltre ulteriori suddivisioni dovute in gran parte agli elementi seguenti:
 - contingenti e sospensioni tariffarie,
 - preferenze,
 - diritti antidumping e di compensazione,
 - elementi mobili,
 - importi compensativi monetari e adesioni,
 - prezzi di riferimento per il vino,
 - provvedimenti di sorveglianza, restrizioni e limiti quantitativi.
- La TARIC è così destinata a costituire la base degli elementi seguenti:
 - tutti i provvedimenti della CEE in materia di importazioni,
 - tariffe di lavoro e archivi tariffari degli Stati membri.
- L'integrazione e codificazione dei provvedimenti succitati costituisce infatti l'unica maniera per assicurare una presentazione e applicazione uniforme del diritto comunitario. Ciò permetterà inoltre la raccolta di statistiche su base comunitaria in ordine ai provvedimenti interessati, eliminando così molti degli attuali obblighi di riferimento statistico separato.
- La TARIC è stata creata per svolgere le citate funzioni di integrazione e codificazione. Le variazioni della legislazione comunitaria vengono registrate quotidianamente in una base dati aggiornata in maniera continua. La TARIC e i relativi emendamenti saranno pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali. Tali emendamenti vengono immediatamente notificati agli Stati membri, che possono quindi modificare di conseguenza le proprie tariffe di lavoro e i propri archivi. La TARIC, come le tariffe di lavoro nazionali, non ha lo statuto di strumento giuridico, ma i relativi codici devono essere utilizzati per le dichiarazioni doganali e le informazioni statistiche (vedi articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2658/87).

Publicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CQ-08-87-000-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Lit 175 000; FB 5 000; ECU 115,50



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo